



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N.65

AI PRESIDENTI DEGLI OMCeO

AI PRESIDENTI DELLE CAO

**Oggetto: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Decreto 25 marzo 2020 -  
“Estensione della dematerializzazione delle ricette e dei piani terapeutici e modalità  
alternative al promemoria cartaceo della ricetta elettronica.”**

Cari Presidenti,

si comunica per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 31-03-2020 è stato pubblicato il decreto indicato in oggetto.

Il provvedimento apporta delle modifiche al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 2-11-2011 recante “Dematerializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'art. 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010” (Progetto Tessera Sanitaria). In particolare modifica il citato decreto 2 novembre 2011 al fine di prevedere le modalità tecniche per l'estensione della prescrizione su ricetta farmaceutica dematerializzata anche ai farmaci di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2015 ovvero:

- a tutti i farmaci con piano terapeutico AIFA, al fine di assicurare alle regioni e province autonome l'esecuzione dei controlli finalizzati alla verifica che le ricette siano redatte nel rispetto delle condizioni indicate dal Piano terapeutico;
- a tutti i farmaci distribuiti attraverso modalità diverse dal regime convenzionale.

**L'art. 2 (Modifiche al decreto 2 novembre 2011) stabilisce che: “1. Al decreto 2 novembre 2011, sono apportate le seguenti modifiche:**

**a) dopo l'art. 1, sono aggiunti i seguenti articoli:**

**“Art. 1-bis. (Dematerializzazione prescrizione farmaci con piano terapeutico AIFA) - 1. Il medico prescrittore, al momento della generazione della ricetta elettronica di cui all'articolo 1 per la prescrizione di farmaci con piano terapeutico AIFA, invia al SAC, tenuto conto degli eventuali SAR, anche il numero del relativo piano terapeutico elettronico (PTE), fermo restando il controllo da parte del SAC sulle prescrizioni del medesimo farmaco già eventualmente effettuate al medesimo paziente.**

**2. Per le finalità di cui al comma 1, i Piani terapeutici (PT) AIFA sono sostituiti dai piani terapeutici elettronici (PTE) generati dai medici o dai centri autorizzati alla compilazione dei PT, attraverso le funzionalità rese disponibili dal SAC.**

**3. L'AIFA rende disponibili, in modalità telematica, al SAC l'elenco aggiornato dei PT, unitamente alle relative regole di compilazione, ai fini dei relativi controlli.**

**4. Il medico autorizzato accede al SAC, anche tramite SAR, per la generazione del PTE, inviando al SAC i dati del medesimo PT, comprensivi del numero univoco a livello nazionale identificativo del piano terapeutico elettronico (PTE), nonché del codice fiscale dell'assistito titolare del piano terapeutico.**

**5. A fronte dell'esito positivo dell'invio telematico dei dati di cui al comma 4, il**

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

**medico autorizzato rilascia all'assistito il promemoria cartaceo del PTE, secondo il modello pubblicato sul portale dell'AIFA e del SAC ([www.sistemats.it](http://www.sistemats.it)). Su richiesta dell'assistito, tale promemoria può essere trasmesso tramite i canali alternativi di cui all'art. 3-bis del presente decreto.**

**6. A fronte dell'esito negativo dell'invio telematico dei dati di cui al comma 4, il medico segnala tale anomalia al SAC, secondo le modalità di cui all'allegato 3 e provvede alla compilazione del PT cartaceo, fermo restando l'obbligo dell'invio telematico al SAC dei relativi dati al fine di consentire la generazione della ricetta elettronica di cui al comma 1.**

**7. Il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibili alle ASL di competenza i dati di cui al comma 4 e all'AIFA, nonché al Ministero della salute e alle regioni e province autonome i medesimi dati con forme di pseudonimizzazione, secondo modalità da stabilirsi, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali... Omissis...**

**Art. 1-quater. (Dematerializzazione prescrizione farmaci con ricetta medica limitativa) - 1. Ai fini della de materializzazione prescrizione dei farmaci con ricetta medica limitativa, si applicano le medesime modalità di cui all'articolo 1.**

**2. Per le finalità di cui al comma 1, il medico prescrittore, al momento della generazione della ricetta elettronica, comunica al SAC, tenuto conto degli eventuali SAR, anche la propria specializzazione o l'informazione del centro in cui opera, ai fini dei controlli di cui al comma 3”.**

**Inoltre, il provvedimento stabilisce che dopo l'art. 3 del decreto 2 novembre 2011 è aggiunto il seguente articolo: “Art. 3-bis. (Promemoria della ricetta elettronica. Modalità a regime della disponibilità attraverso altri canali) - Al momento della generazione della ricetta elettronica il medico rilascia all'assistito il promemoria cartaceo,ovvero, lo rende disponibile in modalità alternativa ovvero attraverso i seguenti canali:**

- a) nel portale del SAC [www.sistemats.it](http://www.sistemats.it), anche tramite SAR;**
- b)nel FSE dell'assistito, solo a fronte del rilascio del consenso all'alimentazione del FSE;**
- c) tramite posta elettronica;**
- d) tramite SMS.”**

**L'art. 3 (Misure emergenziali per la ricetta dematerializzata) prevede che fino al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, restano ferme le disposizioni definite dalle ordinanze della protezione civile, concernenti la ricetta dematerializzata di cui al decreto 2 novembre 2011.**

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia, si allega il testo del decreto (All. n. 1)

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE  
Dott. Filippo Anelli

MF/AM